

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 24/11/2025

### FATTO

Con ricorso pervenuto il 24.09.2025, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2020, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione della pensione sottoscritto nel 2016 (Contratto 1) e nel 2024, in corrispondenza della rata n. 50, un finanziamento mediante cessione della pensione sottoscritto nel 2020 (Contratto 1). Chiede all'ABF di disporre, con riguardo al Contratto 1, l'importo complessivo di € 1.404,00, corrispondente alla quota non maturata della commissione di intermediazione creditizia, delle commissioni di attivazione e delle commissioni di gestione, oltre interessi dal reclamo; con riguardo al Contratto 2, l'importo complessivo di € 2.016,00, corrispondente alla quota non maturata della commissione di intermediazione creditizia e delle commissioni di attivazione, oltre interessi dal reclamo, nonché € 246,80, corrispondenti alle commissioni di estinzione. Per entrambi i contratti, chiede genericamente il rimborso di quote indebitamente trattenute dall'intermediario, nonché € 200,00 a titolo di rimborso delle spese per l'assistenza difensiva.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede preliminarmente la sospensione del presente procedimento, in quanto il Giudice di Pace di Palermo ha sollevato rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento ad un ricorso intrapreso dallo stesso intermediario al fine di far dichiarare l'erroneità di una decisione del Collegio di \*\*. In particolare, alla CGUE è stata rimessa la questione interpretativa dell'art. 16 della direttiva 2008/48 alla luce del contrasto tra le pronunce "Lexitor" e "UCBA", al fine di precisare i costi che devono essere oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata del finanziamento.

Nel merito, la resistente eccepisce che, per il Contratto 1, ha rimborsato al ricorrente euro 180,00 a titolo di “commissioni di gestione” non maturate ed euro 115,92 a titolo di rimborso “costi incasso rate” non maturati, in quanto si tratta di costi soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento (*recurring*). Per il Contratto 2, ha rimborsato euro 138,60 a titolo di “costi incasso rate” non maturati, trattandosi di costi soggetti a maturazione nel corso della durata del finanziamento (*recurring*). Invece, non contesta il diritto del ricorrente al rimborso delle “commissioni di attivazione” e dei “costi di intermediazione”, in quanto aventi natura *up front*, relativi a contratti sottoscritti prima del 25.07.2021, data di entrata in vigore della L. 106/2021. In particolare, il contratto e il relativo modello SECCI sono chiari nel chiarire che maturano nel corso del tempo, e quindi sono rimborsabili, solo gli oneri *recurring*, rimanendo, al contrario, a carico del cliente i costi *up front*. A riprova di quanto affermato si cita la sentenza del Tribunale di Como del 23.12.2022 e, con specifico riguardo alla resistente, l’ordinanza del Tribunale di Brindisi (R.G. 3302/2021). Nella stessa direzione, cita la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, in base alla quale la ripetibilità dei costi di cui all’art. 125 *sexies* TUB è condizionata al fatto che i costi siano dovuti dal cliente per ottenere il finanziamento. Quanto ai “costi assicurativi”, la resistente assume le vesti di contraente e beneficiaria della relativa polizza. Sostiene, infine, che la penale di estinzione anticipata è stata correttamente applicata.

## DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di due contratti di finanziamento: il Contratto 1, stipulato nel 2016 ed estinto anticipatamente nel 2020, il Contratto 2, stipulato nel 2016 ed estinto anticipatamente nel 2024.

L’intermediario ha preliminarmente chiesto la sospensione dell’odierno procedimento, in considerazione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla corretta interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48, disposto dall’Autorità giudiziaria ordinaria. Ha depositato un’ordinanza del 12.10.2024, con la quale il Giudice di Pace di Palermo ha disposto la sospensione di un giudizio su analoga questione, di cui lo stesso intermediario è parte, nei confronti di altro soggetto, e la rimessione alla CGUE della questione interpretativa sopra citata. Ha allegato anche un analogo provvedimento del Giudice di Pace di Roma, del 17.02.2025, che, preso atto dell’ordinanza del Giudice di Pace di Palermo, ha sospeso un procedimento radicato di fronte a sé. Il ricorrente non ha però depositato documentazione comprovante l’avvenuto radicamento del giudizio di rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Ad ogni modo, si rileva che le Disposizioni ABF (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione, né appare venire in rilievo una “litispendenza” in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio.

Si osserva che il rinvio pregiudiziale *ex art* 267 TFUE obbliga il giudice *a quo* che lo ha sollevato a sospendere il giudizio nell’attesa della definizione della questione interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, ma l’ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale dinanzi al quale penda un giudizio che riguarda analoga fattispecie.

Questo Collegio si è già pronunciato più volte in tal senso (si veda, ad es., dec. n. 1500/25).

Nel merito, com’è noto, l’art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l’art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso “*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”. Per i finanziamenti stipulati

antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

*Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”*.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *“il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”* e che *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”*.

Nel caso di specie, le commissioni di attivazione hanno natura *upfront*, così come le commissioni dell'intermediario del credito, in quanto facenti riferimento ad attività preliminari alla conclusione del contratto.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dalla ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso delle somme risultante dalle seguenti tabelle.

#### Contratto 1

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,84%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	38,45%							
provvigioni all'intermediario del credito				1.080,00 €	Up front	Curva degli interessi	415,26 €		415,26 €
commissioni di attivazione				1.260,00 €	Up front	Curva degli interessi	484,47 €		484,47 €
commissioni di gestione				300,00 €	Recurring	Pro rata temporis	180,00 €	180,00 €	0,00 €
costi incasso rate				193,20 €	Recurring	Pro rata temporis	115,92 €	115,92 €	0,00 €
<b>Totale</b>									<b>899,73 €</b>

#### Contratto 2

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	4,37%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	36,24%							
commissioni di gestione				1.440,00 €	Recurring	Pro rata temporis	840,00 €		840,00 €
commissioni di attivazione				2.016,00 €	Up front	Curva degli interessi	730,60 €		730,60 €
costi per incasso rate				237,60 €	Recurring	Pro rata temporis	138,60 €	138,60 €	0,00 €
<b>Totale</b>									<b>1.570,60 €</b>

Con riferimento al Contratto 2, il ricorrente chiede anche il rimborso delle commissioni di estinzione, affermando che l'intermediario non ha specificato le spese che la giustificano.

La domanda non può essere accolta. In merito, si ricorda che l'art. 125-sexies TUB prevede che:

*"2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.*

*3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:*

- a) *se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;*
- b) *se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;*
- c) *se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;*
- d) *se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro".*

Nel caso di specie, si osserva che:

- la vita residua del contratto è superiore a un anno;
- non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3.

In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o

inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l'art. 125-sexies, comma 3, lett. d) esclude l'indennizzo stesso. Il ricorrente non pare formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell'addebito. In merito alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata corrisponde all'1% del finanziamento.

Si rammenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. Lo stesso Collegio di Coordinamento ha espresso anche il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679/21: *“l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”*.

Il ricorrente non ha contestato i criteri di calcolo.

Non si accoglie la domanda, genericamente formulata, di restituzione di quote di ammortamento che l'intermediario avrebbe indebitamente trattenute, con riferimento ad entrambi i contratti, in quanto non v'è prova della sussistenza di tale circostanza.

Non si accoglie neppure la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale. Sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 4580/25, non ritiene il Collegio che sussistesse l'oggettiva necessità del ricorso ad un legale, non ravvisandosi alcun comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell'intermediario, né questioni oggetto di controversia particolarmente difficili e complesse. In ogni caso, manca anche un principio di prova del danno subito.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.470,33, oltre interessi dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI